

IAS 38 - Le immobilizzazioni immateriali

(approvato dal Board dello IASC nel luglio 1998 ed entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio del 1999).

Schema della presentazione

- Il concetto di immobilizzazioni immateriali
- Le classificazioni
- Le differenze tra beni immateriali ed oneri pluriennali
- Le modalità di iscrizione in bilancio ed i criteri di valutazione
- L'ammortamento
- Svalutazione e rivalutazione

Il concetto di immobilizzazioni immateriali

PRINCIPIO CONTABILE n. 24

- Intangibilità
- Onerosità della loro acquisizione o produzione interna
- Identificabilità, controllabilità e misurabilità di tali oneri
- Utilità pluriennale

IAS n. 38

“attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica e possedute per essere utilizzate nella produzione o fornitura di beni o servizi”

Le classificazioni

Art. 2424 del c.c

B) IMMOBILIZZAZIONI

I – Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e di opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti.

Le differenze tra beni immateriali ed oneri pluriennali

BENI IMMATERIALI

- Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d'ingegno
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

ONERI PLURIENNALI

- Costi di impianto e di ampliamento
- Costi di ricerca e sviluppo
- Costi di pubblicità

Le differenze tra beni immateriali ed oneri pluriennali

P.C. n. 24

- Beni immateriali e avviamento
 - Devono essere rappresentati in bilancio se presentano i requisiti dell'utilità futura e della misurabilità
- Oneri pluriennali
 - E' facoltà degli amministratori capitalizzarli

• Art. 2426 c.c.

- Oneri pluriennali
 - Possono essere capitalizzati con il consenso del collegio sindacale e ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni
 - In presenza di tali oneri gli utili possono essere distribuiti soltanto se a copertura del costo residuo vi sono riserve di utili disponibili

Le modalità di iscrizione in bilancio ed i criteri di valutazione secondo l'art. 2426 cod. civ.

- Il valore originario è il costo di acquisto o di produzione.
 - Acquisizione esterna, si aggiungono al costo d'acquisto gli oneri accessori
 - Produzione interna, si includono tutti i costi diretti e la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti (costo di produzione)
- Tale valore originario, al netto del valore residuo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione

La rivalutazione secondo il P.C. n. 24

- Analogamente a quanto previsto dal cod. civ. può essere effettuata soltanto in seguito a leggi speciali che l'autorizzino fissandone le modalità e i limiti
- In questo caso la rivalutazione deve essere operata costituendo specifiche riserve del netto (non è possibile iscrivere ricavi nel c.e.)
- Vi è un limite superiore alla rivalutazione che è rappresentato dal **valore recuperabile** che è il maggiore tra il **valore d'uso**, pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'impiego nella combinazione produttiva, e il **valore di mercato**, realizzabile attraverso l'alienazione.

La svalutazione

- Secondo lo IAS 38 qualora il valore contabile risulta superiore al valore recuperabile attraverso l'uso o l'alienazione, è necessario svalutare l'immobilizzazione secondo le modalità previste dallo IAS 36 ed imputare l'onere straordinario al conto economico
- Anche secondo l'art. 2426 c.c. è necessario svalutare le immob.ni in caso di perdita durevole di valore indicando in nota integrativa, a norma dell'art. 2427, la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate ... facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.
- Il P.C. n. 24 prescrive che la svalutazione può essere effettuata se le cause sono gravi e strutturali (durevoli)

Il ripristino di valore

- Art. 2426: se le cause che avevano determinato una svalutazione sono venute meno si deve effettuare una **rivalutazione da ripristino** nei limiti del costo residuo prima della svalutazione